



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "D. ANZILOTTI"

Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT)

www.agrariopescia.edu.it - pta010004@istruzione.it - tel. 0572 49401



Agenzia formativa con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015

Circolare n.102

**Al personale docente, educativo e ATA**  
**AL Direttore S.G.A.**  
**AL SITO WEB**

I. T. AGRARIO ST ANZILOTTI -PESCIA  
Prot. 0022509 del 12/11/2021  
(Uscita)

## **OGGETTO: FRUIZIONE DI PERMESSI STUDIO PER FREQUENZA DI CORSI PRESSO LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE**

Si riporta all'attenzione del personale in servizio che usufruisce di permessi studio, che la nota del [Dipartimento di Funzione Pubblica n. 79983 del 14.12.2020](#) specifica che i dipendenti beneficiari dei benefici di cui in oggetto dovranno tassativamente produrre una precisa attestazione, redatta dalla Università Telematica, la quale dovrà precisare i seguenti elementi:

1. orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di proprio riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto;
2. certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella/e giornata/e per la/e quale/i il dipendente ha richiesto il beneficio in parola.

Secondo gli orientamenti formulati dall'Aran ([Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012](#)), potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi "nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni."

Si richiama altresì il contenuto dell'art. 11 (Giustificazione dei permessi) del [Contratto Collettivo Integrativo Regionale](#) per la Toscana in materia di "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario", sottoscritto tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed i rappresentanti delle OO.SS. regionali in data 28/05/2019 e valido per gli anni solari 2020-22:

1. La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 1.445, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi ed agli esami intermedi e finali sostenuti deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso.
2. La mancata produzione delle suddette dichiarazioni per i permessi goduti nei termini prescritti determina assenza ingiustificata dal servizio, con tutti gli effetti consequenziali sul trattamento retributivo, nonché sul piano disciplinare.
3. Il Dirigente Scolastico procede, con le modalità previste (accertamenti in forma scritta presso l'Ente cui il dipendente è iscritto per la frequenza dei corsi), ai necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente.

Pescia (PT), 12/11/2021

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Francesco Panico**

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)